



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Seconda Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato dott. Marco Lualdi, Esaminati gli atti del Procedimento di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, ed in particolare della proposta di Liquidazione dei Beni ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 27.1.2013 n.3, depositata in data 4.8.2021 da

BERNARDI DONALD

(C.f. BRNDLD63T09E514X) residente in Legnano (Mi) alla via B. Melzi n. 63,

MAGGI PIERA

(C.f. MGGPRI65S55D286V) residente in Legnano (Mi) alla via B. Melzi n. 63,

con l'assistenza e l'ausilio del Dott. Stefano Mariotti Professionista nominato per lo svolgimento delle attività previste dagli artt. 7 e ss. della Legge 27.1.2013 n.3, dall' O.C.C. dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Busto Arsizio in data 29.1.2020, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il ricorso depositato in data 4.8.2021 dai sigg.ri Bernardi Donald e Maggi Piera sottende la volontà dei debitori, in stato di sovraindebitamento, di chiedere la liquidazione di tutti i propri beni ai sensi dell'art. 14 ter della Legge n.3/2012.

La sostanziale "equivalenza" del patrimonio dei due coniugi oggetto di prossima liquidazione e la natura solidale di gran parte dell'esposizione debitoria complessivamente rilevata, giustificano il deposito di un ricorso unitario e coordinato con riferimento ad entrambi i soggetti sovraindebitati ancor piu' alla luce dell'art. 7 bis della Legge n. 3/2012 cosi' come introdotto dalla Legge n. 176/2020.

Il deposito unitario non preclude comunque al Gestore della Crisi la possibilità di rilevare ed evidenziare, distintamente e con riferimento ai singoli debitori, il compimento di eventuali atti in frode od ancora di procedere all'indicazione delle cause del sovraindebitamento, unitamente alle valutazioni relative alla diligenza impiegata dai singoli coniugi nell'assumere volontariamente le obbligazioni.

Posta questa premessa, deve essere preliminarmente affermata la competenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio in quanto i debitori risiedono nel territorio del Comune di Legnano appartenente alla circoscrizione del Tribunale adito.

I debitori, in allegato alla domanda, hanno inoltre regolarmente prodotto la documentazione di cui all'art. 9 comma 2 e 3 unitamente all'inventario di tutti i beni nella titolarità degli stessi debitori.

Il Professionista nominato ha inoltre evidenziato nella propria relazione particolareggiata di cui all'art. 14 ter c.3) l'insussistenza di atti in frode ai creditori o comunque di atti ostativi all'apertura della procedura.

La situazione di sovraindebitamento così come definitivamente manifestatasi, deve imputarsi all'incapacità dei coniugi di adempiere alle obbligazioni di cui al mutuo contratto in data 1996 al momento dell'acquisto dell'abitazione principale, anche in ragione dell'esito infausto delle attività imprenditoriali intraprese dal Bernardi nel corso degli anni, abitazione peraltro liquidata all'esito di una procedura esecutiva immobiliare che ha peraltro soddisfatto solo in misura parziale il credito ipotecario con conseguente ed ulteriore insorgere di spese ed interessi.

L'O.C.C. nominato peraltro non ha svolto alcun particolare rilievo in ordine alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni rimaste insoddisfatte, sostanzialmente riconducibili al credito residuo dell'istituto bancario per oltre €. 135.000,00, a debiti fiscali e contributivi per circa €. 15.000,00 nonché ad un debito verso una società finanziaria per residui €. 4.000,00 circa.

Poste queste premesse, costituiscono patrimonio dei debitori e quindi oggetto di liquidazione i seguenti beni ;

per Bernardi Donald

* veicolo Rover 111 Tg. VB001990

* saldo di €. 63,35 su carta prepagata cointestata con Maggi Piera

per Maggi Piera

* quota indivisa di 1/6 di immobili siti in Bovisio Masciago

* quota indivisa di 1/8 di terreni siti in Monserrato

* saldo di €. 63,35 su carta prepagata cointestata con Bernardi Donald

La sig.ra Maggi Piera dispone inoltre di un reddito derivante dal rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con la Fondazione Sant. Erasmo peraltro oggetto di assegnazione a seguito di pignoramento presso terzi nonché oggetto di una precedente cessione del V°.

Il trattamento retributivo percepito dal debitore Maggi Piera deve comunque e necessariamente essere considerato patrimonio del debitore nella sua totalità ai fini del presente procedimento.

La natura concorsuale del procedimento di Liquidazione del Patrimonio, evincibile dallo stesso tenore letterale degli artt. 14 *ter* e ss. della L. 3/2012, consente infatti di affermare la natura "universale" della procedura che vede l'intero patrimonio del debitore segregato e destinato alla

soddisfazione della massa - e non dei singoli creditori - che, in quanto tale, è costruita sul principio della *par condicio creditorum* in forza del quale tutti i creditori devono essere trattati secondo il disposto dell'art. 2741 c.c..

Detto principio verrebbe inevitabilmente violato se si ammettesse la perdurante efficacia delle pattuizioni contenute nel contratto di finanziamento garantito dalla cessione del quinto dello stipendio poichè con tale strumento si consentirebbe al creditore anteriore di soddisfarsi, al di fuori del concorso ed in pregiudizio degli altri creditori anche privilegiati, su un credito futuro del debitore/lavoratore non ancora venuto ad esistenza (*e per il quale non si è ancora prodotto l'effetto reale del trasferimento; Cass. n. 551/2012*).

Ne consegue che, per la parte rimasta insoddisfatta alla data di apertura del concorso, il creditore chirografario cessionario del quinto dello stipendio - che non beneficia di un effetto definitivo ma può giovare solo di una modalità di riscossione divenuta incompatibile con la procedura concorsuale - non potrà che subire l'effetto della falcidia (*cfr. Trib. Napoli 18.5.2018*) mentre l'intero trattamento retributivo del debitore rientra nelle valutazioni demandate al Giudice dal dettato letterale dell'art. 14 ter della Legge n. 3/2012.

Uguualmente e per le stesse motivazioni detto principio trova applicazione anche nel caso di assegnazione del credito di lavoro del soggetto sovraindebitato disposta all'esito di una procedura di esecuzione presso terzi pur se conclusasi anteriormente all'apertura del procedimento di composizione della crisi.

Diversamente ragionando, si consentirebbe al creditore anteriore di soddisfarsi, al di fuori del concorso ed in pregiudizio degli altri creditori anche privilegiati, su un credito futuro del debitore/lavoratore non ancora venuto ad esistenza (*e per il quale non si è ancora prodotto l'effetto reale del trasferimento; Cass. n. 551/2012*).

Posta questa premessa, devono pertanto ritenersi come facenti parte del patrimonio destinato alla liquidazione anche i redditi derivanti dall'attività lavorativa dei debitori seppure nella misura eccedente l'importo mensile e complessivo di €. 1.000,00 per dodici mensilità, importo ritenuto necessario per il sostentamento del nucleo familiare dei coniugi.

Occorre a tale proposito e preliminarmente rilevare che il programma di liquidazione non può prevedere la messa a disposizione dei creditori di una somma mensile predeterminata e "residuale" rispetto ai redditi percepiti dal nucleo ma, a contrario, deve esclusivamente limitarsi a determinare il fabbisogno del debitore e del suo nucleo familiare con la conseguenza che tutto quanto dovesse successivamente risultare percepito "in eccesso" rispetto a tale somma (*anche in ragione di eventuali e pur possibili incrementi di reddito*) sarà destinato inevitabilmente a far parte **dei due distinti patrimoni** oggetto di successivo riparto tra i creditori.

Sotto tale profilo, il primo dato rilevante si evince dalla stessa relazione particolareggiata dell'O.C.C. depositata in atti che ha indicato appunto in €. 1.000,00/mensili il fabbisogno del nucleo familiare dei soggetti sovraindebitati.

A tale proposito occorre premettere come le considerazioni svolte dall'O.C.C. non vincolino la decisione del giudice al quale, in ultima analisi, è rimessa la determinazione dei beni non compresi nella liquidazione ai sensi dell'art. 14 *ter* comma 6 della Legge n. 3/2012.

Nell'effettuare tale valutazione il giudice è, d'altra parte, tenuto a considerare il disposto dell'art. 14 *ter* comma 6) lett.c) che esclude dalla liquidazione ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti " ... di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia ..." e comunque sempre con esclusione dal patrimonio suscettibile di liquidazione, ai sensi della lett.a) della medesima disposizione, dei crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 del c.p.c.

Il Gestore della Crisi ha indicato in €. 1.000,00 il fabbisogno del nucleo familiare che risulta composto anche da un figlio, importo che deve ritenersi congruo e coerente rispetto alle esigenze di sostentamento del nucleo stesso.

Da ciò ne consegue che, alla luce del fabbisogno del nucleo familiare così come evidenziato dal Gestore della Crisi, occorre ripartire tale fabbisogno in misura proporzionale tra i redditi netti attualmente percepiti dai due coniugi (*rispettivamente Maggi Piera per €. 20.000,00/anno circa e Bernardi Donald per €. 4.000,00/anno circa, reddito in quest'ultimo caso peraltro derivante da lavori saltuari*).

Al fabbisogno del nucleo familiare sono pertanto destinati a concorrere i due coniugi in misura proporzionale rispetto alla loro attuale e prospettica capacità reddituale.

I debitori sono pertanto autorizzati a trattenere dal reddito mensile percepito rispettivamente ;

* Maggi Piera €. 900,00

* Bernard Donald per €. 100,00

per dodici mensilità, con integrale acquisizione all'attivo della procedura della retribuzione residua, di eventuali integrazioni, **bonus** o mensilità aggiuntive (*per es. 13^a mensilità*).

Con particolare riferimento alla posizione del Bernardi Donald, attualmente privo di retribuzione fissa ma comunque tenuto ad attivarsi per cercare un'occupazione o reperire fonti di reddito anche per contribuire al sostentamento del nucleo familiare, la somma mensile di €. 100,00 verrà definitivamente assegnata al momento dell'eventuale percezione di redditi tenuto conto degli eventuali arretrati.

La mancata "ricerca" di tale capacità reddituale per il Bernardi Donald sarebbe inoltre destinato ad assumere rilevanza ai sensi del dettato letterale dell'art. 14 *terdecise* lett.e) in caso di eventuale successiva istanza di esdebitazione.

Il Liquidatore nominato sarà tenuto a verificare, con cadenza quantomeno semestrale, la consistenza dei redditi percepiti dai due coniugi (*dichiarazioni dei redditi e buste paga*) acquisendo al patrimonio della procedura l'eventuale reddito ulteriore rispetto all'importo mensile come sopra determinato.

Da ultimo ed ai sensi dell'art. 14 *decies* della Legge n. 3/2012 il Liquidatore , previa autorizzazione del giudice ed ove ritenuto opportuno, eserciterà - ovvero se già pendenti proseguirà - le azioni dirette a reintegrare od incrementare il patrimonio dei debitori.

Alla luce della documentazione prodotta ai sensi dell'art.9, e tenuto conto della relazione predisposta dall'Organismo di Composizione della Crisi, devono ritenersi sussistenti i requisiti di ammissibilità della procedura così come previsti dall'art. 14 *quinquies* della Legge n. 3/2012.

Il Liquidatore nominato, dopo aver formato l'inventario dei beni da liquidare e predisposto il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14 *octies* **con formazione di due distinti stati passivi**, provvederà all'amministrazione ed alla liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 *novies* mantenendo ugualmente **separate le due masse attive**.

Con riferimento al bene immobile costituito da quote indivise di unità immobiliari site in Bovisio Masciago e già oggetto di esecuzione individuale, sarà facoltà del Liquidatore di subentrare nella predetta procedura esecutiva sostituendosi al creditore ovvero richiedere al giudice dell'esecuzione la declaratoria di improcedibilità , nel caso la cessione del bene al di fuori della procedura stessa dovesse risultare piu' soddisfacente (*per es. in presenza di proposta irrevocabile di acquisto adeguatamente cauzionata*) e comunque sempre tenuto conto delle necessarie esigenze di celerità della fase liquidatoria.

La procedura rimarrà aperta sino alla completa liquidazione del patrimonio disponibile e comunque per i quattro anni successivi al deposito della domanda ai fini di cui all'art. 14 *undecies*.

PQM

il Tribunale di Busto Arsizio,

visto l'art. 14 ter della Legge 27.1.2012 n.3

DICHIARA APERTA

la procedura di Liquidazione del Patrimonio proposta da **BERNARDI Donald** e **MAGGI PIERA BERNARDI** per l'effetto

NOMINA liquidatore il dott. Mariotti Stefano con studio in Saronno alla via Don. A. Griffanti n. 1.

DISPONE che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione.

ORDINA la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore sui beni mobili registrati e sui beni immobili compresi nel patrimonio.

ORDINA la consegna e/o il rilascio immediato, da parte dei debitori al Liquidatore, di tutti beni facenti parte del patrimonio di liquidazione salvo diversa disposizione destinata ad essere adeguatamente rappresentata nel Programma di Liquidazione .

FISSA in €. 100,00 mensili per Bernardi Donald ed in €. 900,00 mensili per Maggi Piera, per dodici mensilità, l'ammontare della retribuzione percepita dal singolo debitore e da ritenersi estranea al patrimonio oggetto di liquidazione in quanto destinata al mantenimento suo e della famiglia.

DISPONE che il datore di lavoro provveda **a versare direttamente** sul conto corrente della procedura l'importo dovuto a titolo di retribuzione e che il Liquidatore provveda tempestivamente ad erogare ai debitori le somme necessarie per il sostentamento così come sopra determinate.

DISPONE che il Liquidatore, entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda agli adempimenti di cui all'art. 14 *sexsies comma 1*) predisponendo lo stato passivo .

DISPONE che il Liquidatore, entro 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda alla elaborazione di un programma di liquidazione che comunicherà al debitore ed ai creditori previo deposito presso la cancelleria del giudice.

DISPONE che il Liquidatore, con cadenza semestrale rispetto alla data del presente provvedimento, depositi una breve relazione ricognitiva dello stato della procedura.

DISPONE che il presente decreto sia pubblicato, a cura del Professionista incaricato, sull'Albo pretorio del Comune di residenza del debitore, sull'Albo del Tribunale di Busto Arsizio e sul sito internet del Tribunale di Busto Arsizio.

DISPONE che il presente decreto, unitamente alla domanda ed alla Relazione redatta dal Professionista, sia comunicato a tutti i creditori a cura del Professionista incaricato, con le modalità di cui all'art. 15 comma VII della Legge n. 3/2012.

Busto Arsizio , il 03/09/2021

Il Giudice
Dott. Marco Lualdi